



COMUNE DI NOGARA
Provincia di VERONA

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 - Fax 0442.88333
e-mail: info@comune.nogara.vr.it
pec: comune.nogara.vr@halleypec.it



ORDINANZA Nr. 2 del 16-03-2021

Oggetto: PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI, DA APPLICARE AL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' E AL MERCATO CONTADINO DEL MARTEDI'

IL SINDACO

Permesso che:

- con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** è stato deliberato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6**, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito con modificazioni, dalla **Legge 5 marzo 2020, n. 13**, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;
- il **Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito con modificazioni dalla **Legge 22 maggio 2020, n. 35**, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”* in particolare gli articolo 1 e 2, comma 1;
- il **Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33**, convertito con modificazioni dalla **Legge 14 luglio 2020, n. 74**, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- il **Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83**, convertito con modificazioni dalla **Legge 25 settembre 2020, n. 124**, recante *“Misure urgenti connesse con scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplinata del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”*;
- il **Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172**, convertito con modificazioni dalla **Legge 29 gennaio 2021, n. 6**, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del Covid-19”*;
- il **Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2**, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- il **Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 5**, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimenti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.*

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Vista/e la/le:

- **ordinanza del Ministro della Salute 9 gennaio 2021**, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

- **ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021**, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

- **ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021**, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

- **ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021**, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

- delibere del **Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021**, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il **D.P.C.M. 02 Marzo 2021** e relativi allegati;

- ordinanza del **Ministero della Salute del 05 Marzo 2021**, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto»;

- **Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30**, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Considerato che alla data odierna sulla base delle disposizioni sopra riportate la Regione Veneto si colloca in «Zona Rossa» e quindi sottoposta a particolari misure restrittive;

Viste «Le Principali regole relative alle zone rosse» emanate dalla Regione Veneto;

Si ritiene indispensabile:

- per consentire una adeguata perimetrazione e vigilanza, ricollocare mantenendo il mercato contadino in Via Ferrarini davanti al Palazzo Maggi e ridurre l'area mercatale del giovedì, alla zona riservata tra l'intersezione di Via P. Sterzi con Via Papa Giovanni 23° sino all'incrocio con Via Ferrarini, Via Ferrarini intersezione con Piazzale della Chiesa, Piazzale Chiesa incrocio Via Papa Giovanni 23°;

- delimitare l'area mercatale del giovedì con transenne in prossimità delle intersezioni stradali, nastri bicolori o idonei strumenti di segnalazione;

- indicare l'orario consueto del mercato 7.00/13.00, sulla base delle esigenze del transito veicolare e pedonale delle aree oggetto di concessione del suolo pubblico che prevede l'orario di inizio e quello di termine dell'utilizzazione del posteggio;
- istituire un servizio di vigilanza di almeno due operatori (uno per l'ingresso e uno per l'uscita) in entrambi i mercati;
- che l'accesso alle aree mercatali sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti;
- garantire il distanziamento previsto tra i clienti/avventori;

Ritenuto:

- per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica siano necessarie forme di contenimento e di gestione dell'emergenza da realizzarsi attraverso l'adozione di un piano volto a consentire, nell'ambito del divieto regionale, lo svolgimento dell'attività nell'area adibita al mercato riferita ai soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti;

Visto l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituto SSN domanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50/c. 5 del D. L.vo 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali), che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) l'approvazione del piano commerciale contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale;
- 3) **a partire dal 16 marzo 2021**, la collocazione dei sei banchi (settore alimentare), del Mercato contadino del martedì mattina, si svolgerà nella medesima giornata in Via Ferrarini davanti a Palazzo Maggi, con un varco di accesso e uno di uscita in modo da evitare l'assembramento di persone;
- 4) a partire dal **18 marzo 2021**, la riduzione dell'area mercatale del giovedì mattina, ai soli posteggi del settore alimentare, riservati ai produttori agricoli, florovivaisti, titolari di autorizzazione di tipo A), con accessi di entrata e di uscita, in modo da evitare l'assembramento di persone;
- 5) secondo le seguenti modalità:
 - l'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compreso **tra le ore 8.00 e le ore 13.00**;
 - all'area di mercato sono ammessi solo ed esclusivamente i titolari di posteggio in concessione, produttori agricoli e non gli spuntisti;
 - i posteggi assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato secondo le direttive della Polizia locale presente *in loco* e restano fino a nuovo provvedimento;
 - tra i banchi dovranno essere adottate misure rimovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quelli autorizzati;
 - dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di un metro tra le persone;
 - all'area mercatale potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da minore di anni 14;

- chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso o bocca nonché di guanti monouso o disinfettante per le mani;
- sono vietati gli assembramenti;
- l'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che stanno facendo gli acquisti di almeno due metri prevedendo il servizio al massimo di due persone per volta, favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa;
- i titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
- qualunque situazione in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

D I S P O N E

- l'immediata efficacia ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comandante della Polizia Locale e ai Volontari del servizio di vigilanza, per una puntuale applicazione;
- la trasmissione alla Prefettura di Verona e alla Stazione Carabinieri di Nogara;
- alle Associazioni di categoria;
- pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

A V V E R T E

- le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza Coronavirus;
- che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
F.to: *Flavio Massimo PASINI*